

CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA
FRATERNITA DI MISERICORDIA MILANO



STATUTO



“Accanto a chi non conta.”

Giovanni Paolo II alle Misericordie



CAPO I

CARATTERE E FINI DELLA FRATERNITA

ARTICOLO 1

È costituita l'associazione dal titolo «Fraternita di Misericordia Milano» con sede in Milano.

È sodalizio di volontariato, per lo svolgimento, da parte degli iscritti, di opere di umana fraternità in ogni settore di intervento e di soccorso.

L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

ARTICOLO 2

La Fraternita è costituita agli effetti giuridici come associazione di Fratelli secondo l'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'articolo 12 e seguenti del vigente Codice Civile.

ARTICOLO 3

Scopo della Fraternita è l'esercizio in via principale ed esclusiva volontario, a mezzo dei Fratelli, di opere di misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia.

La Fraternita svolge attività nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, formazione e tutela dei diritti civili.

La Fraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori d'intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

ARTICOLO 4

La Fraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei Fratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 5

Per l'espletamento delle proprie attività la Fraternita potrà costituire apposite sezioni e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Fraternita.

ARTICOLO 6

Lo stemma della Fraternita è comune a tutte le Fraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia.

È rappresentato dall'emblema della croce latina di colore rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle gotiche lettere "F" e "M" (Fraternitas Misericordiae) di colore giallo sovrastanti la scritta Misericordia Milano e lo stemma sforzesco, simbolo della città.

ARTICOLO 7

La divisa dei Fratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo "F" e "M" e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

La divisa utilizzata dai Fratelli per i servizi di primo soccorso e di assistenza è quella definita in base al Regolamento Generale della Fraternita.

ARTICOLO 8

La Fraternita è affiliata alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia avente giurisdizione



su tutto il territorio nazionale, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Fraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Fraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Fratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

ARTICOLO 9

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, la Fraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento.

Per detto motivo la Fraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo.

ARTICOLO 10

Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito da titoli di stato per Euro 26.000, pari a Lire 50.343.020 e potrà essere accresciuto: da donazioni, lasciti e contributi che perverranno all'associazione, con tale specifica destinazione, da parte di enti pubblici e privati e da persone fisiche e giuridiche; da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Magistrato, ad incrementare il patrimonio.

La Fraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità.

ARTICOLO 11

Le opere caritative della Fraternita e degli iscritti sono gratuite.

La Fraternita potrà accettare dai beneficiari dei servizi un'oblazione a copertura delle spese vive sostenute, esclusa qualsiasi forma di compenso per il Sodalizio e per l'opera prestata dai Fratelli.

ARTICOLO 12

Il volontariato è la divisa morale di tutti i Fratelli in ogni loro prestazione di attività.

È fatto espresso divieto per i Fratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Fratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto.



CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA FRATERNITA

ARTICOLO 13

Gli iscritti

Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di "Fratello" (o "Sorella") ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Fraternita.

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato.

Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo motivato.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 9 i Fratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Fraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma secondo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Fraternita.

Il Fratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Fraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Fraternita.

ARTICOLO 14

Aspiranti Fratelli e Fratelli

Gli Aspiranti Fratelli sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui agli articoli 13 e 15, intendono far parte della categoria dei Fratelli.

L'aspirantato ha la durata massima di dodici mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale in presenza della maggiore età e su deliberazione del Magistrato divengono Fratelli.

Gli Aspiranti Fratelli possono partecipare all'Assemblea, ma non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

I Fratelli sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Fraternita.

Costituiscono il corpo funzionale della Fraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano

all'Assemblea con diritto di elezione attiva e passiva.

ARTICOLO 15

Condizioni dei Fratelli

Per essere iscritti alla Fraternita occorre essere di principi morali, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali.

I Fratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Fraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.



CAPO III

DOVERI E DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

ARTICOLO 16

Doveri degli iscritti

Gli iscritti alla Fraternita devono:

- a) osservare lo Statuto, il Regolamento Generale e le disposizioni emanate dagli organi della Fraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Fratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Fraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 17

Disciplina degli iscritti

I Fratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato mentre per i punti c) e d) è demandata all'Assemblea.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile, mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 18 comma quinto e seguenti.

ARTICOLO 18

Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Fraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Fratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Fratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Fraternita di cui all'articolo 15.

Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di Fratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'articolo 16 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Fraternita.

La perdita della qualità di iscritto implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Fraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea, su parere conforme del Collegio Probivirale.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Magistrato, con le modalità di cui all'articolo 13 comma secondo, e sulla quale l'Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione preso dall'Assemblea.

Contro il provvedimento di esclusione preso dall'Assemblea l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.



CAPO IV

GOVERNO DELLA FRATERNITA

ARTICOLO 19

Organi della Fraternita

Sono organi della Fraternita:

- a) l'Assemblea;
- b) il Magistrato;
- c) il Governatore;
- d) il Collegio Probivirale;
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori.

ARTICOLO 20

L'Assemblea

La Fraternita si riunisce in duplice forma assembleare:

- a) Assemblea Ordinaria;
- b) Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea è composta da tutti i Fratelli iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, del componente di Magistrato più anziano di età.

ARTICOLO 21

Modalità delle assemblee

L'Assemblea è convocata dal Governatore con avviso personale da comunicarsi al domicilio degli iscritti almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Fratelli mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea ogni Fratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Fratello il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci Revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto.

Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'articolo 39 comma sesto.

ARTICOLO 22

L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta l'anno entro il primo quadrimestre.

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo, anche nelle forme previste dalle leggi in vigore all'epoca di approvazione del bilancio, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Fraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori sull'andamento economico-finanziario;
- b) deliberare l'impiego di eventuali utili od avanzi di gestione, i quali potranno essere in via esclusiva, impiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali o ad esse connesse;
- c) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove è necessario, le relative deliberazioni;
- d) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci Revisori, secondo le modalità di cui agli articoli 24, 32, 33 e 37;
- e) deliberare, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'articolo 40;
- f) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
- g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Fratelli ai sensi dell'articolo 18.



ARTICOLO 23

L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via Straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Fratelli;
- b) quando il Collegio Probivirale o il Collegio dei Sindaci Revisori per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Fraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi in cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'articolo 21 comma primo, secondo e terzo.

In casi di particolare urgenza l'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata con avviso esposto nella Sede Sociale almeno 15 giorni prima della data della stessa.

L'Assemblea Straordinaria ha inoltre il compito di deliberare, sentito il parere della Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale.

ARTICOLO 24

Il Magistrato

Il Magistrato è l'organo di governo della Fraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli articoli 21 e 37.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Fraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni mobili ed immobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;
- b) provvede acchè non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Fraternita;
- c) provvede alle nomine previste dal presente Statuto e a ogni altra nomina eventualmente occorrente;
- d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme

di attuazione del presente Statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del Regolamento Organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) delibera il passaggio degli Aspiranti Fratelli a Fratelli, trascorso il periodo di aspirantato di cui all'articolo 14, comma secondo;

h) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

i) predispone annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

l) delibera sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

m) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli articoli 17, 22 e 24 del Codice Civile, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio;

n) propone all'Assemblea, sentito il parere della Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Fratelli;

o) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Fraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

p) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Fraternita;

q) determina l'ammontare della quota annuale che ogni Fratello e Sostenitore devono versare annualmente per il funzionamento della Fraternita;

r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Fraternita;

s) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Fraternita.



ARTICOLO 25

Composizione del Magistrato

Il Magistrato è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero nella riunione che precede ogni quadriennio.

ARTICOLO 26

Adunanze del Magistrato

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti del Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, dal Presidente del Collegio Probivirale o dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di tutti i componenti; in seconda convocazione, da indire almeno una ora dopo la prima, con la presenza non inferiore alla metà dei componenti l'organo.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

ARTICOLO 27

Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

È il capo della Fraternalita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Fraternalita all'interno della Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Governatore:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Fraternalita e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni di Magistrato e convoca le assemblee assumendone in entrambi i casi la presidenza;

c) attua le deliberazioni del Magistrato e delle assemblee;

d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali. Per i mandati di entrata ed uscita si osservano le disposizioni di cui all'articolo 30;

e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia agli effetti di ogni intervento che ne consigli l'interessamento della Confederazione stessa;

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

ARTICOLO 28

Il Vice Governatore

Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

ARTICOLO 29

Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Magistrato e delle assemblee.

È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Fraternalita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'articolo 27.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.



ARTICOLO 30

Gestione amministrativa

I mandati di entrata e di uscita devono essere firmati o dal Governatore, o dal Segretario, o dall'Amministratore.

ARTICOLO 31

L'Amministratore

L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Fraternalità firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.

ARTICOLO 32

Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalità di cui agli articoli 21 e 37 fra i Fratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Fraternalità.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Fraternalità.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

In particolare:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni organo della Fraternalità;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei regolamenti;
- c) decide sui ricorsi presentati dagli iscritti contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di questi ultimi;
- d) convoca, qualora se ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Fraternalità;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito

eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'articolo 41 comma primo e secondo.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre probiviri, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.

ARTICOLO 33

Il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalità degli articoli 21 e 37.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tutti i componenti.

ARTICOLO 34

Il Correttore Spirituale

Il Correttore Spirituale è nominato dal Magistrato e rimane in carica fino a sua sostituzione.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Fraternalità e la preparazione spirituale e morale dei Fratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

ARTICOLO 35

Gli incarichi degli Organi Sociali

La durata in carica degli Organi Sociali è quadriennale ed i Fratelli componenti gli organi stessi sono rieleggibili.



Per essere eletti negli Organi Sociali occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data della delibera di passaggio a Fratelli.

Non sono contemporaneamente eleggibili negli Organi Sociali, per nessuna ragione, Fratelli con legami di parentela di qualsiasi ordine entro il quarto grado.

Ogni Fratello non potrà essere contemporaneamente eletto in più di un Organo Sociale ad eccezione del Governatore che può essere parte del Magistrato.

Non sono inoltre eleggibili negli Organi Sociali il personale dipendente della Fraternita, i Fratelli che abbiano rapporti d'interesse a qualsiasi titolo con il Sodalizio nonché i Fratelli che ricoprono cariche politiche a qualunque livello.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, la nomina del nuovo membro è fatta dall'Assemblea.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la durata residua del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Fraternita che per tre riunioni consecutive risultano assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

ARTICOLO 36

Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Fraternita.

I Fratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo ricoperto dovranno ancor più mantenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Fratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

ARTICOLO 37

La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea che precede ogni quadriennio, è composta da tre Fratelli ed ha il compito di:

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;

b) redigere la lista nominativi per l'elezione di membri del Magistrato contenente un numero superiore dei Fratelli da eleggere;

c) verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti previsti all'articolo 25, comma primo;

d) redigere la lista nominativi per l'elezione di membri del Collegio Probivirale contenente un numero superiore dei Fratelli da eleggere;

e) redigere la lista nominativi per l'elezione di membri del Collegio dei Sindaci Revisori contenente un numero superiore dei Fratelli da eleggere;

f) accerta l'identità degli aventi diritto al voto e la regolarità delle deleghe;

g) redige, esperite le incombenze, apposito verbale.

Le liste devono riportare il nominativo del Fratello e la data di iscrizione al Sodalizio.

Ogni Fratello potrà presentare alla Commissione Elettorale proposta di candidatura nei termini che la stessa indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 15 giorni prima della data fissata.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente articolo 35.

ARTICOLO 38

Modalità di elezione degli Organi Sociali

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono vincolanti ed ogni Fratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza solo per i Fratelli compresi nella lista citata.

Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari ai sette decimi degli eleggibili negli Organi Sociali.

Risulteranno eletti per ogni carica i Fratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Fratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Fraternita.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Fratello più anziano d'età; successivamente si procederà per sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze



per Fratelli non compresi nella lista saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella Sede Sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro sette giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Fratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di tre giorni.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi Organi Sociali.

ARTICOLO 39

Riforma dello Statuto

La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'articolo 24 punto n, è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Fratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio Probivirale in riunione congiunta.

Dopo aver esaminato la proposta, il Governatore convoca l'Assemblea Straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'articolo 21 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la Sede Sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti gli articoli 1, 3, 4, 11 e 36 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Fraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.



CAPO V

REGOLAMENTO GENERALE E NORME DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 40

Regolamento Generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale".

ARTICOLO 41

Gestione Straordinaria

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Fraternalita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'articolo 32 lettera e), il Governatore della Fraternalita segnala alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio Probivirale o da almeno un decimo dei Fratelli.

ARTICOLO 42

Scioglimento e liquidazione della Fraternalita

La Fraternalita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Fratelli tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dalla Assemblea Straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Fratelli e della speciale maggioranza di cui all'articolo 21, comma terzo del Codice Civile (tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Fraternalita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Fraternalita.

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Fraternalita sono devoluti ad altra Organizzazione di Volontariato che persegua fini di carità analoghi a quelli della Fraternalita di Misericordia.

ARTICOLO 43

Modifiche indispensabili dello Statuto

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Fraternalita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente Statuto le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Fraternalita stessa.

ARTICOLO 44

Norme generali

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile in tema di associazioni private legalmente riconosciute delle leggi Statali e Regionali in materia competenti integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia.

ASSOCIAZIONE COSTITUITA IN DATA 9 MARZO 1984 CON ATTO DEL NOTAIO RESTIVO ROSALIA FU GAETANO N. 30267-3586.

STATUTO APPROVATO DURANTE L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25 SETTEMBRE 2000 CON ATTO DEL NOTAIO D'AVINO SALVATORE N. 169852/13914 DEL 13 DICEMBRE 2000.

CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA
FRATERNITA DI MISERICORDIA MILANO

